



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d’impresa**

66/2025 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott.ssa Francesca Pastore	Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatrice
Dott.ssa Diletta Calò	Giudice

esaminati gli atti ed udita la relazione della giudice delegata, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata dei beni di

(C.F. _____), nato a Canosa di Puglia il _____ ed ivi residente alla Via _____
n. _____, rappresentato dall’avv. Roberta Rutigliano

Con ricorso depositato l’08.04.2025, _____, con l’assistenza dell’O.C.C., dott. Vincenzo Sassi, ha chiesto dichiararsi l’apertura della liquidazione controllata sui propri beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento causato dall’attività imprenditoriale svolta dall’istante e dalla situazione familiare.

In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, co. 2 CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel Comune di Canosa di Puglia.

Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi del ricorrente in quanto a fronte di un’esposizione debitoria pari a circa € 438.061,85, il patrimonio del ricorrente è rappresentato dallo stipendio mensile (circa € 1.933,00 media degli ultimi tre anni), non essendo egli titolare di beni immobili o beni mobili registrati. Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente e del suo nucleo familiare (composto, oltre che dal ricorrente, dall’ex cognato,

) ammontano ad € 1.442,00 (di cui € 400,00 mantenimento figlia minorenni e € 390,00 compartecipazione spese abitazione), così come attestato dall'OCC.

A seguito di invito ad integrare la documentazione, il ricorrente ha precisato che i costi presumibili della procedura possono essere quantificabili in € 1.825,25 (compenso OCC), senza indicare le spese del conto corrente della procedura.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere a priori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, l'OCC ha attestato, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2, che non è possibile acquisire ulteriore attivo, rispetto a quello derivante dallo stipendio mensile, da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve osservarsi che al momento le entrate mensili del nucleo familiare del ricorrente ammontano ad € 1933,00.

Deve quantificarsi in € 1.442,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente (somma determinata secondo il dato ISTAT) anche alla luce del mantenimento che l'istante versa alla figlia minorenni pari ad € 400,00.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b, CCI, è pari ad € 1.442,00.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di (C.F. ;
- 2) nomina giudice delegata per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore il dott. Michele D'Ambrosio;

- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente dell'importo sino alla concorrenza dell'importo di € 1.442,00, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
- 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore, ivi compresa esecutiva mobiliare n. 749/2024.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione all'advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 24.4.2025.

Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il presidente

dott.ssa Francesca Pastore